

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori TURCO, CROATTI e Barbara FLORIDIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2024

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

ONOREVOLI SENATORI. – L’esigenza di istituire una commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è emersa già nel corso della XVII e della XVIII legislatura per richiamare l’attenzione sullo stato di salute delle banche, sulle politiche da esse adottate e sulla stabilità del sistema finanziario.

Le conseguenze della pandemia, i nuovi modelli organizzativi di derivazione europea, la riduzione delle banche di prossimità con le conseguenti ripercussioni sia sui servizi resi ai territori che sulle tutele occupazionali, i veloci cambiamenti che investono la società impongono una riflessione e un approfondimento sul ruolo delle banche, sulla

governance delle medesime e soprattutto sulle politiche aziendali dalle stesse adottate.

Per dar seguito all’attività già posta in essere nel corso della XVIII legislatura e per approfondire le nuove questioni emerse nel corso degli anni, si rende pertanto necessario istituire una nuova commissione di inchiesta.

In particolare, l’articolo 3 del presente documento individua, tra gli ambiti di indagine da un lato il ruolo delle banche inteso come servizio che le stesse effettuano nei confronti dei cittadini – si pensi ad esempio al ruolo delle banche popolari e di credito cooperativo sul territorio, alla desertificazione bancaria e alle connesse conseguenti sugli

occupati – dall'altro analizza gli istituti bancari dal punto di vista dell'*asset* societario – analizzando, ad esempio, le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse.

Un'attenzione particolare meritano le nuove prospettive e i nuovi sviluppi legati alla finanza digitale e al relativo impatto sulla tutela del risparmio e sul buon funzio-

namento del sistema finanziario. In tale settore risulta assolutamente imprescindibile verificare che le nuove tecnologie a sostegno del sistema finanziario non si traducano in minori tutele per l'investitore, nell'ottica di consentire al sistema bancario e finanziario di essere preparato ad affrontare le nuove sfide, preservando al contempo le tutele degli investitori.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta annualmente al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due se-

gretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;

b) valutare l'istituzione della « procura nazionale per i reati bancari e finanziari » seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'eventuale coordinamento delle indagini finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e collegare le direzioni distrettuali quando emergano fatti o circostanze rilevanti, anche in ragione della complessità delle indagini, così da rendere più spedito

ed efficace il contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;

d) effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico, di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari e delle agevolazioni fiscali ad essi spettanti;

e) valutare ed analizzare le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e della possibilità, in luogo della stessa, di versare un importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile;

f) monitorare l'andamento dei tassi di interesse, anche alla luce della stazionarietà del PIL globale rispetto al 2023 per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese;

g) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunità per il sistema economico nazionale nonché all'impatto sulla tutela del risparmio e sul buon funzionamento del sistema finanziario;

h) monitorare e analizzare il fenomeno della desertificazione bancaria con le con-

nesse ripercussioni sull'economia dei territori, le tutele occupazionali e le scelte di fare investimenti;

i) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

l) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione; indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) monitorare la gestione delle sofferenze bancarie e delle conseguenti azioni di pignoramento e vendita degli immobili, anche al fine di verificare la solidità finanziaria degli istituti di credito;

o) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), nonché la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE);

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione;

q) esaminare la normativa relativa al contenzioso bancario, avuto riguardo in particolare agli strumenti a tutela del risparmiatore;

r) monitorare il ruolo del settore finanziario nella produzione e nel commercio delle armi, con particolare riferimento alla concessione di prestiti e sottoscrizioni ai produttori di armi;

s) acquisire le informazioni disponibili dalla Banca centrale europea al fine di verificare, per le banche di dimensioni significative, le cosiddette « procedure di *due diligence* » rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima;

t) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a com-

piere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

€ 1,00